



COMUNE di  
SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)  
Provincia di MILANO



# RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU ANNO 2013

(Art. 13 D.Lgs 18.12.97 n° 472 e successive modific azioni)

## OMESSO VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Nel caso il contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'Imposta Municipale Propria entro la scadenza prevista, è possibile sanare la violazione applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Il ravvedimento operoso presuppone l'assoluta spontaneità dell'atto da parte del contribuente, pertanto le violazioni oggetto della regolarizzazione non devono essere già state contestate e, comunque, non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

### **A = RAVVEDIMENTO SPRINT** (art. 23, comma 1, D.L. 98/2011):

se il versamento viene effettuato entro il 14° giorno dalla normale scadenza è possibile versare l'imposta dovuta maggiorata dello **0,2% per ogni gg di ritardo** (**sanzione** ridotta ad 1/15 dell'intero) oltre agli **interessi** nella misura del **2,5 %** (DM 12 dicembre 2011) annuo calcolati con maturazione giornaliera a partire dal 01/01/2013

### **B = RAVVEDIMENTO BREVE** (art. 13 D.Lgs. 472/97, modificato dall'art. 1, della Legge 13/12/2010, n. 220):

Se il versamento viene effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla normale scadenza, è possibile versare l'imposta dovuta maggiorata del **3%** (**sanzione** ridotta ad 1/10 dell'intero) oltre agli **interessi** nella misura del **2,5 %** (DM 12 dicembre 2011) annuo calcolati con maturazione giornaliera a partire dal 01/01/2013

### **C = RAVVEDIMENTO LUNGO** (art. 13 D.Lgs. 472/97, modificato dall'art. 1, della Legge 13/12/2010, n. 220):

Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della relativa dichiarazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, è possibile versare l'imposta dovuta maggiorata del **3,75%** (**sanzione** ridotta ad 1/8 dell'intero) oltre agli **interessi** nella misura del **2,5 %** (DM 12 dicembre 2011) annuo calcolati con maturazione giornaliera a partire dal 01/01/2013

## MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

# Ravvedimento operoso versamenti IMU 2012

In seguito all'introduzione della scadenza della presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30 Giugno 2013 per le variazioni dell'anno 2012 prevista dall'art. 10 del DL 35/2013, la Circolare N. 1 del 29/04/2013 del Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito all'estensione anche dei termini per il ravvedimento operoso.

Per sanare le violazioni IMU 2012, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento spontaneo, beneficiando:

- della sanzione ridotta al **3,75%** se la regolarizzazione del pagamento avviene **entro il 30 giugno 2013**, che slitta a lunedì 1° luglio;
- della sanzione ridotta al **10%** se la regolarizzazione del pagamento avviene **entro il 30 settembre 2013**
- **oltre il 30 settembre 2013** scatta la sanzione del **30%**.

In caso di ravvedimento oltre all'Imu dovuta e alle sanzioni si devono applicare **gli interessi del 2,5%**.